

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 16

Adunanza 27 ottobre 1999

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI POMARETTO - VARIANTE PARZIALE
AL P.R.G.I. - ART. 17, SETTIMO COMMA, LEGGE REGIONALE N. 56/77
E S.M.I. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

Protocollo: 386 - 174040/1999

Sotto la presidenza del Vice Presidente dott. GIUSEPPE GAMBA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: LUIGI RIVALTA, ANTONIO BUZZIGOLI, FRANCO CAMPIA, LUCIANO PONZETTI, GIUSEPPINA DE SANTIS, GIOVANNI OLIVA, MARIA PIA BRUNATO, VALTER GIULIANO, MARCO BELLION, SILVANA ACCOSSATO, ALESSANDRA SPERANZA, ELENA FERRO e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

Sono assenti il Presidente MERCEDES BRESSO e l'Assessore BARBARA TIBALDI.

Il Vice Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Rivalta.

Premesso che il Comune di Pomaretto:

- è dotato di P.R.G.I. approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 36-7563 del 09/09/1986 e di Variante approvata con deliberazione G.R. n. 35-31170 del 20/12/1993;
- ha adottato con deliberazione del C.C. n. 27 del 31/08/1999 il Progetto Preliminare di una Variante Parziale al suddetto P.R.G.I., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;
- ha trasmesso alla Provincia, in data 27/09/1999, gli atti per il pronunciamento di compatibilità, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41/97 sopracitata;

Preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il P.R.G.I. vigente così come emergono dalla deliberazione di C.C. n. 27/1999 di adozione e dagli elaborati tecnici allegati;

Rilevato che con la Variante in oggetto vengono proposte delle modifiche che, principalmente, riguardano:

- la localizzazione di alcune aree a servizio per la sosta ed il parcheggio e lo svincolo di altrettante aree la cui localizzazione risulta di difficile attuazione, senza modifiche delle superficie complessiva;
- l'eliminazione di tratti di viabilità provinciali e l'inserimento del progetto di variante alla S.S n. 23;
- modifiche alla viabilità comunale;
- l'ampliamento dei perimetri delle borgate Rey, Blegieri, Chianavasso, Chiabriera, Lausa, Masselli, Pons, senza incremento della capacità insediativa;
- l'individuazione di una zona agricola di annucleamento rurale (Especc 5), nella quale è ammesso l'accorpamento di volumi con il trasferimento da appezzamenti agricoli in comuni della Comunità a favore degli imprenditori agricoli a titolo principale;
- modifiche normative;

Dichiarato che la variante in esame:

- non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, attualmente all'esame della Regione;
- per quanto attiene la compatibilità con i progetti sovracomunali approvati, non presenta contrasti con i progetti di competenza della Provincia, nè con quelli di altri Enti o soggetti pubblici a nostra conoscenza;

Tenuto conto che la responsabilità per il rispetto dei requisiti di Variante Parziale, così come precisati dal settimo comma sopra citato, ricade solamente sull'Amministrazione Comunale;

Preso atto che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

Considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 10/11/1999;

Visto il parere del Servizio Programmazione Viabilità e Progetti Speciali in data 12/10/1999;

Vista l'istruttoria predisposta dal Servizio Urbanistica, datata 22/10/1999;

Dato atto che con separato provvedimento viene inoltrato un parere con il quale si richiama l'attenzione dell'Amministrazione comunale in ordine:

- alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti per le varianti parziali per quanto attiene le modifiche alla viabilità sovracomunale;
- alla necessità di dimostrare, con opportuni conteggi, che non si incrementa la capacità insediativa del P.R.G.I. vigente;
- al recepimento, in normativa, delle prescrizioni fornite dalla Regione Piemonte in materia di prevenzione del rischio idrogeologico;
- al rispetto dei requisiti procedurali e formali delle Varianti parziali;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato ex art. 53 della legge 8 giugno 1990 n. 142;

Visto l'art. 47, 3° comma, della Legge 8 giugno 1990 n. 142;

con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale

D E L I B E R A

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il progetto preliminare della Variante Parziale n. 1 al P.R.G.I. del Comune di Pomaretto, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 31/08/1999, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. 56/77, e con i progetti sovracomunali approvati di cui la Provincia a conoscenza;
2. di trasmettere al Comune di Pomaretto la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to E. Sortino

Il Vice Presidente
f.to G. Gamba